

/24



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Consuelo Mighela	Presidente
Enrica Marini	Giudice
Andrea Bonetti	Giudice relatore

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa dal sig. _____, C.F. _____, nato a _____ () il / / e residente a _____ (), in via _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____ di _____, P.I. _____, assistito da avv. _____, C.F. _____, con domicilio eletto presso il suo studio in _____ (), alla via _____; Avv. Maria Dina Tore, con Studio in Oristano, Via F. Brunelleschi 31 iscritto all'Ordine degli Avvocati di Oristano, numero di iscrizione _____, C.F.: _____, in veste di gestore della crisi designato dall'OCC

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 19.03.24, _____ ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore.

La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

- che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;

1

Firmato Da: BONETTI ANDREA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial# 56015f4ac00870179
Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial# 8626326304736327064d410e80087
Firmato Da: MIGHELA CONSUELO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial# 508010d8605053b



24

- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda.

Conseguentemente, con decreto del 8 giugno 2024, è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incombenza ed ha relazionato il Tribunale in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII.

L'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti deve essere negato non essendo stata raggiunta la percentuale di cui all'art. 79 CCII e non essendo, preliminarmente, soddisfatta la condizione di cui all'art. 74 c.2.

Nel dettaglio, la proposta di concordato, qualificata come liquidatoria, prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali, tuttavia, non appare realizzarsi la condizione di cui all'art. 74 c.2 CCII, in quanto l'apporto di finanza esterna è reso possibile mediante la messa a disposizione dell' [redacted] tramite la dazione di € 5.000 dietro la cessione della moto Benelli targata [redacted] del valore di mercato di € 4.500. La dazione del [redacted] equivale quindi al corrispettivo della liquidazione della moto già di proprietà del sig. [redacted]. L'apporto potrebbe quindi definirsi "esterno" solo in relazione all'eccedenza incassata rispetto al valore di mercato del bene, somma che non aumenterebbe di in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori come previsto dalla norma.

Rilevato che, in subordine, è stata chiesta la liquidazione controllata ex artt. 268-271 CCII;



/24

rilevato che il soggetto ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza dell'impresa minore ex art. 2, c. 1, lett. d), CCII;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto la società istante non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, avendo un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila negli ultimi tre esercizi, avendo generato, nei medesimi esercizi, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila ed avendo un ammontare di debiti inferiore ad euro cinquecentomila;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione depositata oltre che compiutamente illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII;

considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore.

In considerazione della composizione del nucleo familiare del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro € 1.572,00, per il mantenimento suo e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.

PQM

visto l'art. 80, quinto comma, CCII

rigetta la domanda di omologazione del concordato minore;

revoca le misure protettive accordate.

visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII.



/24

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ () il / / e residente a _____ () in qualità di legale rappresentante della ditta _____ di _____, P.I. _____.

Nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Bonetti

Nomina Liquidatore l'avv. Maria Dina Tore, già Gestore della Crisi.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro € 1.572,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al soggetto debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del soggetto debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;



/24

- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;

- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere, con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fomendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente debitore e all'OCC/Liquidatore.

28.10.24, Oristano.

Il Presidente

Consuelo Mighela

Il Giudice relatore

Andrea Bonetti

